

CONVENZIONE

per il conferimento di salme presso l'impianto di cremazione di Tea S.p.A. ubicato nel Comune di Mantova, per feretri giacenti e già programmati in ingresso presso l'impianto di cremazione di Reggio Emilia (di seguito "Convenzione")

Tra

il **Comune di Reggio Emilia** con sede a Reggio Emilia in Piazza Prampolini n° 1, Partita IVA 00195920351 (di seguito "Contraente"), quale gestore del crematorio di Reggio Emilia sito presso il cimitero principale di Reggio E., via F.lli Rosselli 53, nella persona del Dirigente del servizio Servizi ai Cittadini dr. Alberto Bevilacqua;

e

TEA S.p.A., con sede legale in Via Taliercio 3 a Mantova, nella persona del Direttore Generale Lara Marchiani, nata ad Adria (RO) il 15 luglio 1973, codice fiscale MRCLRA73L55A059Y

TUTTI CON POTERI DI FIRMA E RAPPRESENTANZA
(ambedue di seguito congiuntamente denominate anche "Parti")

PREMESSO

- che Tea spa è proprietaria e gestore dell'impianto di Cremazione di Mantova sito nel Cimitero Monumentale di Borgo Angeli e che presso tale impianto, regolarmente autorizzato, opera personale professionalmente preparato all'esercizio dello stesso;
- che il Comune di Reggio Emilia, attraverso il servizio Servizi ai Cittadini, è gestore in proprio dell'Impianto di Cremazione sito nel Cimitero Capoluogo in via F.lli Rosselli 53;
- che il Comune di Reggio Emilia, dovendo provvedere ad opere di manutenzione straordinaria presso il proprio impianto, nel periodo compreso tra il 10/3/2016 e il 10/5/2016, al fine di garantire la continuità del servizio durante i periodi di fermo dello stesso, ha necessità di indirizzare le imprese di onoranze funebri (di seguito "Imprese Funebri") presso l'impianto di Mantova per conferire i feretri di salme per la cremazione;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Premesse ed allegati

1.1 La presente Convenzione è frutto di trattative intercorse tra le Parti e contiene tutte le pattuizioni raggiunte tra le stesse, salvo che non sia per iscritto diversamente e specificatamente pattuito.

1.2 Le premesse e gli allegati, tutti conosciuti ed accettati dalle Parti, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Oggetto

2.1 Il Contraente conferisce l'incarico a Tea S.p.A., che accetta, di effettuare le cremazioni richieste dalle imprese di onoranze funebri già utenti dell'Impianto di Cremazione sito nel Cimitero Capoluogo in via F.lli Rosselli 53, secondo le modalità, condizioni e termini previsti dalla presente Convenzione nonché dalle norme statali, regionali e comunali vigenti.

2.2 In particolare Tea S.p.A. effettuerà il seguente servizio:

- Cremazione di salme conferite in apposito cofano di legno privo di zinco.

2.3 Il Contraente potrà avviare all'Impianto di Cremazione di Mantova non più di 15 salme la settimana. Nel caso di fermata per manutenzione programmata, di una delle due linee, i conferimenti settimanali potranno essere ridotti in base alle capacità di cremazione dell'impianto. Le manutenzioni programmate verranno anticipatamente comunicate, attraverso apposito calendario. Nel caso invece di fermate accidentali impreviste (che verranno tempestivamente comunicate), i conferimenti potranno essere ridotti o eventualmente temporaneamente sospesi in base alle capacità di cremazione dell'impianto.

2.4 Ulteriori conferimenti aggiuntivi rispetto a quanto previsto al punto 2.3 potranno essere esclusivamente accettati solo previa disponibilità da parte di Tea spa ,da verificare volta per volta.

2.5 Il Contraente si impegna espressamente ad indicare su ciascuna autorizzazione alla cremazione gli estremi della presente Convenzione, perché si intenda integralmente richiamata e le Imprese Funebri risultino vincolate al rispetto di tutto quanto in essa previsto, impegnandosi, altresì, a mettere costantemente a disposizione delle Imprese Funebri copia della Convenzione medesima.

3. Modalità e termini di effettuazione dei servizi

3.1 L'Impresa Funebre dovrà prenotare il servizio di cremazione con un anticipo di almeno 48 ore rispetto alla data/ora del conferimento. La prenotazione dovrà essere effettuata telefonicamente, confermata a mezzo fax e si intenderà accettata solo con l'invio di fax di accettazione da parte di Tea S.p.A..

3.2 I conferimenti saranno accettati esclusivamente dietro presentazione in originale di tutta la documentazione prevista dalla normative vigenti, in riferimento al trasporto e alla cremazione, la cui produzione rimane a totale carico del Contraente e/o dell'Impresa Funebre.

3.3 L'Impresa Funebre potrà procedere al conferimento esclusivamente nelle modalità concordate all'atto della prenotazione e comunque attenendosi scrupolosamente a quanto stabilito dalla carta del servizio dell'impianto di cremazione, di cui all'Allegato A) alla presente Convenzione e dalle Norme di comportamento generali per i trasportatori che consegnano i feretri presso il forno crematorio di Tea, di cui all'Allegato B).

3.4 Il Contraente si impegna a richiedere alle Imprese Funebri che i cofani conferiti presso l'impianto di cremazione Mantova, contengano obbligatoriamente all'interno la barriera in mater-bi biodegradabile (o analogo dispositivo comunque in materiale biodegradabile, per quanto riguarda i contenitori di resti mortali), atta a trattenere eventuali perdite durante il periodo di attesa della cremazione. Nel caso si verifichino perdite di liquidi organici dai contenitori o dai cofani funebri, al momento della consegna all'impianto di cremazione o

durante la sosta in attesa della cremazione, previa comunicazione scritta a mezzo fax o via email indicante le generalità della salma o del resto mortale, verrà addebitata al Contraente la somma di euro 100 oltre Iva (per ogni singola segnalazione), per l'utilizzo di apposita vasca di contenimento liquidi e la pulizia degli ambienti contaminati. Nel caso le perdite di liquidi siano considerate copiose, ad insindacabile giudizio del responsabile dell'impianto di cremazione, il feretro potrà non essere accettato e tale decisione sarà provata mediante idonea documentazione fotografica.

3.5 Tea S.p.A., nel caso in cui si verifichino problematiche tecniche e/o operative, si riserva di sospendere, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, la ricezione dei conferimenti delle Imprese Funebri. In tal caso, comunicherà la sospensione del servizio con almeno 5 giorni di anticipo rispetto al giorno in cui la stessa è prevista, salvo urgenze.

4. Corrispettivo dei servizi

4.1 Per la prestazione dei servizi di cui all'art. 2, l'Impresa Funebre verserà a Tea S.p.A. un corrispettivo calcolato secondo la seguente tariffa:

- Cremazione salma: € 365 + IVA c.u., comprensiva della fornitura dell'urna.

5. Fatturazione e pagamenti

5.1 Tea spa, con frequenza mensile, emetterà regolare fattura a carico dell'Impresa Funebre, per un ammontare pari al corrispettivo dovuto a fronte delle cremazioni effettuate nel mese precedente.

5.2 La fattura sarà intestata all'Impresa Funebre, che provvederà al pagamento di ciascuna fattura entro 30 gg d.f. fine mese mediante bonifico bancario.

5.3 In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi delle cremazioni, sulle somme dovute matureranno interessi legali di mora ex art. 1284 c.c. senza necessità di formale messa in mora.

6. Responsabilità

6.1 Tea S.p.A. sarà responsabile esclusivamente per i danni cagionati all'Impresa Funebre quale conseguenza immediata e diretta di un proprio colpevole inadempimento agli obblighi di prestazione delle cremazioni.

6.2 Per prestazioni rese da Tea S.p.A. non in conformità con gli standard di servizio o con gli accordi presi per iscritto al momento della prenotazione, l'Impresa Funebre avrà diritto al rimborso previsto al punto 9.5 della Carta del servizio dell'impianto di cremazione.

6.3 Tea S.p.A. non sarà in alcun caso e ad alcun titolo responsabile per eventuali danni indiretti subiti dall'Impresa Funebre e/o da terzi, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, danni di immagine, perdita di profitto, di contratti, ecc.

7. Durata

7.1 La presente Convenzione ha durata fino al 10/5/2016 e decorre dalla data della sua sottoscrizione.

7.2 Alla scadenza della Convenzione le Parti potranno convenire di prorogare la durata della stessa mediante la sottoscrizione di specifico addendum all'atto. E' comunque esclusa la proroga tacita.

8. Divieto di cessione del contratto

8.1 In Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

9. Riservatezza

9.1 Tea S.p.A. si impegna a mantenere strettamente confidenziali ed a non rivelare a terzi le notizie, le informazioni ed i messaggi contenuti nei supporti cartacei, informatici od elettronici trattati in esecuzione della presente Convenzione.

9.2 Il Contraente si impegna a mantenere strettamente confidenziali, a non rivelare a terzi e comunque a non fare uso alcuno, direttamente od indirettamente, di informazioni o dati relativi alla tecnologia utilizzata per l'esecuzione della presente Convenzione, al know how ed alle procedure operative in genere adottate da Tea S.p.A. delle quali siano, per qualsiasi ragione, venute a conoscenza.

9.3 L'obbligo di riservatezza non riguarderà le informazioni, dati o notizie:

- a) che siano, o siano divenute, di dominio pubblico per fatto non imputabile alla parte che le ha ricevute;
- b) siano ricevute da una delle Parti, senza vincolo di segretezza, da terzi che ne potessero legittimamente disporre.

10. Tutela dei dati personali e nomina di responsabile

10.1 Ai sensi D.Lgs n.196/2003 le Parti si informano reciprocamente che i dati personali rispettivamente forniti nelle more della presente Convenzione saranno raccolti e trattati su supporti cartacei, informatici o telematici, nel rispetto della normativa vigente, in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, ed al fine di adempiere gli obblighi di legge in materia contabile e fiscale, nonché eseguire le obbligazioni ed esercitare i diritti derivanti dalla Convenzione medesima. I dati personali non saranno diffusi. Ciascuna delle Parti potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui al D.Lgs n.196/2003, da intendersi qui integralmente richiamato.

10.2 Contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il Contraente nominerà Tea S.p.A. responsabile del trattamento dei dati personali.

11. Codice etico e prevenzione della corruzione

Il Comune di Reggio Emilia dichiara di aver preso visione e si obbliga a rispettare, per quanto di sua competenza, il Codice Etico elaborato ed applicato dal Gruppo Tea in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica derivante da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori, pubblicato sul sito internet www.teaspa.it.

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti dichiarano e garantiscono di aver adottato tutte le misure finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e si obbligano a mantenere efficaci tali misure per l'intera durata della presente Convenzione.

Le Parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni, garanzie ed obblighi sopra indicati, che possa ragionevolmente determinare conseguenze negative per una delle Parti, costituirà grave inadempimento alla presente Convenzione e darà facoltà all'altra Parte di risolvere la Convenzione stessa, anche in corso di esecuzione. Tale facoltà dovrà esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze comprovanti l'inosservanza.

Nell'eventualità di notizie da cui possa ragionevolmente desumersi l'inosservanza di una Parte delle anzidette dichiarazioni, garanzie ed obblighi, in attesa degli accertamenti di legge l'altra Parte avrà facoltà di sospendere l'esecuzione della presente Convenzione. Tale facoltà dovrà esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle notizie. Ove le notizie siano tratte dai mezzi di informazione, l'esercizio della facoltà sopra citata sarà consentito quando le notizie trovino riscontro in un atto formale dell'Autorità Giudiziaria.

In ogni caso, ciascuna Parte terrà indenne l'altra da qualunque danno derivante dalla propria inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni, garanzie ed obblighi sopra indicati.

12. Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla presente Convenzione, a motivo della sua interpretazione, esecuzione, mancata o non corretta esecuzione, risoluzione e recesso, così come in relazione ad ogni ragione di dare ed avere, sarà devoluta, previo tentativo di risoluzione amichevole, al Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Mantova. Avverso tale decisione la competenza esclusiva è del Foro di Mantova.

13. Clausole finali

13.1 La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso. Le relative spese saranno assunte dalla Parte o dall'Impresa Funebre che ne chiede la registrazione.

13.2 La presente Convenzione sostituisce ogni precedente intesa, anche verbale, tra le Parti.

13.3 Ogni eventuale modifica della presente Convenzione dovrà essere stipulata per iscritto ed essere sottoscritta dai rappresentanti a ciò debitamente autorizzati da entrambe le Parti.

14. Comunicazioni

14.1 Qualsiasi comunicazione prevista dalla presente Convenzione o ad essa inerente dovrà rivestire forma scritta anche per ricezione a mani o per posta elettronica o per fax e si intenderà efficacemente e validamente eseguita quando giunga al destinatario.

14.2 Le comunicazioni e notificazioni stragiudiziali saranno indirizzate, salvo il diverso recapito che sia eventualmente comunicato per iscritto, con adeguato preavviso non inferiore a 30 giorni, da ciascuna Parte interessata all'altra, come segue:

- per il Comune di Reggio Emilia: Piazza Prampolini 1, 42121 Reggio Emilia
- per Tea S.p.A.: Via Taliercio 3 46100 Mantova

In fede di quanto precede, il presente contratto e' stato debitamente firmato

FIRMATO DA _____
Per conto del Comune di Reggio Emilia

Reggio Emilia, lì 10/3/2016

FIRMATO DA _____
Per conto di Tea S.p.A.:

..... , lì